

del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente deciso che il marchio non ha acquistato, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.

Impugnazione proposta il 3 agosto 2011 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 28 giugno 2011 causa F-49/10, De Nicola/BEI

(Causa T-418/11 P)

(2011/C 282/79)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- riformare la sentenza emessa il 28.06.11 dal Tribunale della funzione pubblica, a definizione della causa n. F-49/10, concernente;
- l'annullamento della decisione di cui all'e-mail dell'11.05.10, nella parte in cui la BEI non ha consentito il completamento della procedura amministrativa ed ha impedito il tentativo di componimento bonario della vertenza, implicitamente rifiutando il rimborso di una spesa medica di EUR 3 000,00;
- la condanna della BEI al rimborso della somma di EUR 3 000,00 spesa dal ricorrente per una laser terapia prescrittagli ed effettuata in Italia; oltre gli interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente fa valere:

A. Sui fatti.

- 1) Il ricorrente ha lamentato il travisamento di una domanda e l'omessa pronuncia su un'altra.
- 2) Ha pure lamentato la posizione privilegiata riservata all'Istituzione che, ancora una volta, s'è limitata ad affermare certi fatti, che il Tribunale ha poi ritenuto provati.

B. Sulla domanda di annullamento.

- 3) Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione comunicatagli con e-mail dell' 11.05.10, nella parte in cui la BEI ha rifiutato di procedere alla nomina del terzo medico, ha rifiutato di avviare la procedura di conciliazione ex art. 41 reg. pers. ed ha rifiutato di rimborsargli la spesa di EUR 3 000,00 sostenuta per una terapia laser prescrittagli ed eseguita in Italia.
- 4) In ordine all'impugnazione del rifiuto di nominare il terzo medico, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato irricevibile la domanda assumendo che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare un inesistente provvedimento del 24.03.08, senza spiegare il nesso tra il provvedimento impugnato e quello che assume lesivo del diritto e senza chiarire in virtù di quali regole il parere attribuito al fiduciario della BEI sarebbe diventato un provvedimento di rigetto della BEI.
- 5) L'appellante sostiene che, in quanto atto interno al procedimento, il parere non lede il diritto e non è mai impugnabile autonomamente.

Il Tribunale di primo grado ha invece ribaltato tutti i precedenti giurisprudenziali e ritenuto di introdurre un termine di tre mesi per impugnare qualunque atto interno ad un procedimento, stabilendo che i termini per ricorrere al giudice inizierebbero a decorrere dalla stessa data in cui il dipendente presenta un'istanza, a prescindere dall'adozione di un provvedimento e senza nemmeno conoscerne la motivazione.

- 6) Il ricorrente contesta l'intero sistema di regole che, dettate per le Istituzioni Pubbliche, il Tribunale di primo grado pretende di applicare alla BEI, che è organizzata come una banca privata ed i cui dipendenti hanno un contratto di lavoro di diritto privato. Con l'effetto che quelli che li riguardano non sono atti amministrativi, non rappresentano l'esercizio di una *potestas*, non sono atti autoritativi e non godono di una presunzione di legittimità, sicché non sussiste alcuna analogia con i dipendenti pubblici, e nemmeno c'è la necessità di conferire immediata stabilità agli atti organizzativi emessi alla stessa stregua di una qualsiasi banca privata.
- 7) Inoltre, l'appellante lamenta l'illogicità della motivazione nella parte in cui ha escluso il suo errore scusabile attribuendogli la conoscenza di un atto notificato solo al suo difensore.
- 8) Infine, lamenta che, in ogni ordinamento, l'atto nullo è impugnabile in ogni tempo, non solo nel breve termine di decadenza stabilito per gli atti annullabili.

- 9) Circa la procedura di conciliazione ex art. 41 reg. pers. l'appellante sostiene che non si tratta di un presupposto processuale, epperò illegittimamente il Tribunale della Funzione Pubblica pretende di assimilarla al ricorso amministrativo cui sono tenuti i dipendenti pubblici dell'unione, che è invece obbligatorio e che segna il limite del successivo ricorso al giudice.
- 10) Sull'impugnazione del rifiuto di avviare la riferita procedura di conciliazione, l'appellante ritiene illegittima la decisione del Tribunale della funzione pubblica in quanto la banca non può mai rifiutarla.
- Da ciò consegue, da una parte, che nessuna motivazione può legittimamente sostenere quel rifiuto e, dall'altra, che all'accoglimento della domanda del dipendente deve corrispondere la responsabilità aggravata della banca e la sua sicura condanna al pagamento delle spese di lite.
- 11) In ordine all'implicito rifiuto di rimborsare la spesa per la laser terapia, il De Nicola sostiene che l'assenza di motivazione è sicuro sintomo di eccesso di potere, dato che il rimborso può essere legittimamente rifiutato in tre soli casi, mentre l'inesistenza di un formale atto rappresenta una nullità assoluta, come tale impugnabile in ogni tempo.
- 12) Infine, deve sicuramente ritenersi illegittima la decisione con la quale il Tribunale della funzione pubblica ha omesso di decidere assumendo di non avere i necessari elementi.

C. Sulla domanda di condanna.

- 13) Il Tribunale ha ritenuto la domanda irricevibile per *litis pendenza*, laddove il vizio di *litis pendenza* non è previsto dal codice di rito. Inoltre, non ha spiegato come può esserci identità di domande tra una causa che pende in primo grado ed una che pende in appello, né ha chiarito come e chi ha provato gli elementi di fatto sui quali si fonda quella decisione.
- 14) Infine, il ricorrente ritiene che l'accoglimento dell'appello e la riforma dell'impugnata sentenza comporti una nuova pronuncia sulle spese, anche di quelle del primo grado di giudizio.

Ricorso proposto il 29 luglio 2011 — Ellinika Touristika Akinita/Commissione

(Causa T-419/11)

(2011/C 282/80)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ellinika Touristika Akinita AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Fragkakis)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere interamente il ricorso,
- annullare e invalidare la decisione della Commissione impugnata, indirizzata alla Repubblica ellenica,
- disporre il rimborso, con interessi, di qualsivoglia importo eventualmente «recuperato» direttamente o indirettamente nei confronti della ricorrente in esecuzione della decisione impugnata,
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione europea 24 maggio 2011, C(2011) 3504 def., relativa all'aiuto di Stato a talune case da gioco greche, n. C 16/2010 (ex NN 22/2010, ex CP 318/2009), cui è stata data esecuzione da parte della Repubblica ellenica.

La ricorrente fa valere i seguenti motivi di annullamento:

Il primo motivo attiene all'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 107, n. 1, TFUE, e all'insufficiente motivazione, in violazione dell'art. 296 TFUE. In particolare, la misura in esame: (i) non assicura un vantaggio economico al casinò di Parnitha e al casinò di Corfù attraverso il trasferimento di risorse pubbliche, (ii) non ha natura selettiva, e (iii) non è in grado di influenzare gli scambi tra Stati membri, né falsa o minaccia di falsare la concorrenza.

Il secondo motivo attiene all'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 14, n. 1, prima frase, del regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83 del 27/03/1999, pag. 1). In particolare: (i) il recupero dell'aiuto di Stato illegale può essere richiesto esclusivamente agli effettivi beneficiari dell'aiuto, e (ii) non sussiste identità tra gli effettivi beneficiari della misura interessata (clienti dei casinò) e i soggetti cui è destinato l'ordine di recupero (i casinò di Corfù, Parnitha e Salonicco), i quali non sono gravati dal biglietto d'ingresso.

Il terzo motivo attiene all'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 14, n. 1, seconda frase, dello stesso regolamento. Il recupero dell'aiuto in esame è contrario: (i) al principio del legittimo affidamento, e (ii) al principio di proporzionalità.